



Città di Porcia

Provincia di Pordenone

Centrale Committenza

CENTRALE DI COMMITTENZA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

OGGETTO: CENTRALE DI COMMITTENZA - DEFINIZIONE DI CRITERI GENERALI PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI NELLE PROCEDURE DI COMPETENZA DELLA CENTRALE DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA.

Il Responsabile Centrale Committenza

Premesso che:

l'art. 77, comma 1, del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. [di seguito anche "Codice dei contratti pubblici"] stabilisce che nelle procedure di affidamento di contratti di appalto o di concessione da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sia attribuita ad una commissione giudicatrice composta di esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto;

il comma 3 del succitato art. 77, del Codice dei Contratti, dispone che i commissari siano scelti:

- a) tra gli esperti iscritti all'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici, istituito presso l'ANAC, ai sensi dell'articolo 78 del Codice medesimo;
- b) in caso di appalti di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35 del Codice dei Contratti o nel caso di procedure di affidamento che non presentano particolare complessità (individuate come le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'art. 58 del Codice medesimo), anche tra personale interno alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione;

Atteso che:

Il D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 55/2019, come **modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77 conv. con L. 108/2021** ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera c)) che "[...], nelle more della riforma complessiva del settore e comunque nel rispetto dei principi e delle norme sancite dall'Unione europea, in particolare delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, **fino al 30 giugno 2023**, non trovano applicazione, a titolo sperimentale, le seguenti norme del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

[...] c) articolo 77, comma 3, quanto all'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all'articolo 78, fermo restando l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante".

a norma dell'**art. 216, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.** fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;

Richiamate:

le **linee guida A.N.A.C. n. 5**, di attuazione del Codice dei Contratti, emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito «A.N.A.C.») approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1190 del 16.11.2016 pubblicate sul sito dell'Autorità, in ordine a «**Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici**»;

la **deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 4 del 10.01.2018 di aggiornamento** delle citate linee guida al D.Lgs n. 56/2017 (c.d. Decreto Correttivo al Codice dei Contratti);

le linee guida A.N.A.C. n. 3, di attuazione del nuovo Codice dei Contratti, emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26.10.2016 aggiornate al D.Lgs n. 56/2017 con deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 1007

dell'11.10.2017 in ordine a “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni”;

Dato atto che:

- l'art. 37, comma 4 del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 stabilisce che:

1. i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;
2. è in ogni caso fatta salva l'applicazione del comma 1 e 2 dell'art. 37 del Codice dei contratti pubblici;

Richiamato l'art. 2 comma 3 del Codice dei contratti pubblici secondo cui “*le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione*”.

Precisato che la Regione Friuli Venezia Giulia ha adempiuto all'obbligo di adeguamento alla legislazione statale, con L:R.29 novembre 2019, n. 21;

Considerato che:

– ai sensi dell'art. 52 comma, 1 della Legge 29 luglio 2021 n. 108 di modifica della Legge 14 giugno 2019 n. 55 - l'art. 37 comma 4 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., non trova applicazione, a titolo sperimentale, quanto all'obbligo di avvalersi delle modalità ivi indicate, fino al 30 giugno 2023, per i comuni non capoluogo di provincia e limitatamente alle procedure non afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto - legge 6 maggio 2021, n. 59;

- l'art. 5 della citata L:R. 29 novembre 2019, n. 21 prevede lo strumento della convenzione per disciplinare lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi determinati stabilendone l'oggetto, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie nonché la costituzione di uffici comuni ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli stessi a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;

Atteso che:

i Comuni di Fontanafredda, Porcia, Prata di Pordenone e Zoppola, hanno approvato, con le deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali, l'approvazione di una convenzione per la gestione, in forma associata, delle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori secondo quanto previsto dall'art. 37 comma 4 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., mediante individuazione del Comune di Porcia come ente capofila operante come Centrale Unica di Committenza per gli stessi Comuni associati;

in data 23.05.2022 (Rep. A.P. n. 11/2022) i Comuni di Fontanafredda, Porcia, Roveredo in Piano, San Quirino, Zoppola hanno sottoscritto la convenzione ai sensi dell'art. 5 della L.R. 29 novembre 2019, n. 21 per la costituzione della Centrale di Committenza tra i citati Comuni con capofila il Comune di Porcia; la durata della convenzione è stata fissata in anni 3 decorrenti dalla stipula;

l'art. 16 comma 1 della Convenzione stabilisce che *“il Comune presso il quale ha sede l'ente capofila operante come Centrale unica di committenza attribuisce ad un Responsabile di servizio-funzionario apicale la responsabilità e la direzione dell'unità organizzativa che svolge le attività di Centrale unica di committenza”*;

Ricordato che:

la Centrale di Committenza di cui sopra è iscritta all'AUSA (Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti), con il codice CFAVCP – 00010A2, e che, ai sensi dell'art. 213, comma 10, del Codice, fino all'entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38 del Codice dei contratti pubblici, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'art. 33-ter del D.L. 179/2012 conv. con mod. L. 221/2012;

Richiamata la convenzione per la costituzione della Centrale di Committenza, in particolare, le disposizioni che disciplinano le funzioni dell'ente capofila e la competenza del *Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza* in ordine alla nomina della Commissione giudicatrice nelle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ovvero:

- **articolo 4 (Funzioni esercitate dall'ente capofila operante come Centrale unica di committenza e principi regolanti l'esercizio delle attività)**, in particolare il comma 1, lett. b.2 che recita:

«1. Al Comune designato come ente capofila operante come Centrale unica di committenza sono delegate in base all'art. 5 della L.R. 21/2019 le seguenti funzioni ed attività correlate in relazione all'acquisizione di lavori, servizi e beni»:

[omissis]

b.2) nomina della Commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in accordo con i Comuni associati;

[omissis]

- **articolo 16 (Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di Committenza – ruolo e competenze)**, in particolare che recitano:

«3. Il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di Committenza [...] esercita le competenze previste dall'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 in ordine alla gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture secondo le modalità e nel rispetto delle previsioni organizzative stabilite dalla presente convenzione.

4. In relazione all'esercizio delle competenze ad esso attribuite, il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza svolge, in particolare, le seguenti attività»:

[omissis]

b) per le fasi relative allo sviluppo delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni:

b.2) nomina della Commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in accordo con i Comuni associati;

[omissis]

- **articolo 19 (Formazione del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice)** che recita:

2. La Commissione giudicatrice nelle procedure con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è nominata dal Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza:

a) individuando i componenti della stessa, quali esperti, prioritariamente tra le risorse umane operanti presso la stessa Centrale unica di committenza, anche sulla base dell'individuazione operata dai Comuni associati in base all'art. 15 della presente convenzione, recependo eventuali indicazioni del Comune o dei Comuni associati nell'interesse del quale o dei quali viene svolta la procedura;

b) individuando esperti esterni, quando necessario e d'intesa con i Comuni associati interessati alla procedura, appartenenti ad altre amministrazioni aggiudicatrici o selezionati tra professionisti iscritti ad albo e professori universitari di ruolo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 77 del codice dei Contratti e dall'art. 6-bis della legge n. 241/1990;

c) procedendo alla nomina nel rispetto delle regole inerenti incompatibilità e prevenzione del conflitto di interessi previste dall'art. 77 del codice dei Contratti e dall'art. 6-bis della legge n. 241/1990;

d) verificando il rispetto delle condizioni di incompatibilità funzionale determinate dall'art. 77 comma 9 del codice dei Contratti per i soggetti che abbiano svolto o siano destinati a svolgere altri incarichi o attività nell'ambito dell'appalto;

Tutto ciò premesso,

Ravvisata la necessità di definire, per le procedure di competenza della Centrale di Committenza da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (d'ora in avanti O.E.V.), criteri generali per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici, fino all'istituzione dell'Albo dei commissari di cui all'art. 78 del Codice dei Contratti;

Ritenuta la competenza del *Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza* a provvedere in merito alla definizione dei criteri in argomento, ai sensi degli articoli 4 e 16 della Convenzione per la costituzione della Centrale di Committenza richiamata in premessa;

Ricordato che, ai sensi dell'art. 19 della predetta convenzione, la commissione giudicatrice è nominata dal *Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza*;

Tenuto conto dei principi di economicità, tempestività ed efficacia per l'aggiudicazione dei contratti di cui all'art. 30, primo comma, del Codice dei Contratti, e valutato di:

1. stabilire che i commissari siano individuati prioritariamente, tra le risorse umane dei Comuni associati, sulla base dei curricula professionali;
2. stabilire in numero di tre i componenti delle commissioni, compreso il Presidente, salvo situazioni di particolare complessità ma, in ogni caso, in numero dispari e non superiore a cinque;
3. stabilire che i suddetti criteri trovino applicazione per tutte le gare di competenza della Centrale di Committenza con aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa.

Dato atto che spetta agli Uffici della Centrale predisporre appositi modelli per consentire ai Commissari e al Segretario della Commissione di rendere le dichiarazioni sostitutive in ordine al possesso, dei requisiti di cui all'art. 77 commi 4, 5 e 6 del Codice dei Contratti;

Tutto ciò considerato e ritenuto,

Visti:

il D.lgs. 18-04-2016, n. 50 e s.m.i. (di seguito «Codice dei Contratti»)

la L.R. 29 novembre 2019 n. 21

la Convenzione per la costituzione della Centrale di Committenza con capofila il Comune di Porcia (Rep. A.P. 11 del 23.05.2022)

DETERMINA

l'adozione dei seguenti criteri di nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici per le procedure di competenza della *Centrale di Committenza tra i Comuni di Fontanafredda, Porcia, Prata di Pordenone e Zoppola, con capofila il Comune di Porcia*, sino all'istituzione dell'Albo di cui all'art. 78 del Codice dei Contratti:

0 – Ambito di applicazione

I criteri di seguito stabiliti trovano applicazione per tutte le gare con offerta economicamente più vantaggiosa di competenza della Centrale di Committenza.

1 – Nomina della Commissione

1.1. Spetta al *Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale di Committenza* (d'ora in avanti, «Responsabile della Centrale di Committenza») nominare, ai sensi dell'art. 19 della Convenzione richiamata in premessa, la Commissione Giudicatrice. La Commissione è un organo **collegiale** che ha il compito di valutare le offerte nelle procedure di competenza della Centrale di Committenza da affidare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

1.2. Alla Commissione Giudicatrice è demandata la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico ai sensi dell'art. 77, comma 1, del Codice dei Contratti.

2 – Composizione della Commissione

2.1. La Commissione giudicatrice è un collegio **perfetto** costituito da un **numero dispari** di membri titolari del potere di voto, e in particolare da:

- un Presidente;
- due Commissari.

2.2. In casi di particolare complessità, i membri della Commissione giudicatrice potranno essere in numero di cinque, compreso il Presidente.

2.3. L'incarico di **Presidente** è svolto da un funzionario di categoria D tra quelli operanti presso gli Enti associati alla Centrale di Committenza, anche in base all'individuazione effettuata dai singoli Comuni associati secondo i criteri di cui all'art. 15 della Convenzione.

2.4. I **Commissari** sono individuati tra le risorse umane dei Comuni associati, appartenenti alla categoria D o categoria C secondo quanto previsto al successivo punto 3.

2.5. Il Presidente nomina un **Segretario** verbalizzante che non fa parte del collegio e non è

computato nel novero dei membri della Commissione giudicatrice.

Il Segretario:

- redige il verbale di gara che attesta la presenza effettiva di tutti i membri e assume il valore di atto pubblico facente piena prova fino a querela di falso;
- non ha diritto di voto, non può considerarsi commissario e non può essere computato nella verifica circa la composizione dispari della commissione.
- è individuato prioritariamente tra le risorse umane operanti presso gli Enti associati alla Centrale di Committenza, di categoria non inferiore alla C;
- non deve trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 77 comma 6, primo periodo, del Codice dei Contratti e, a tal fine, in sede di prima riunione della commissione giudicatrice, deve rendere apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. per attestare l'insussistenza delle suddette condizioni.

3 – Nomina della Commissione giudicatrice

3.1. I Commissari, diversi dal Presidente, sono individuati, preferibilmente e per quanto possibile a rotazione, tra il personale dei Comuni associati alla Centrale di Committenza che abbiamo maturato esperienza nel settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. A tale fine è richiesto il possesso di un'anzianità di almeno 3 anni nel servizio destinatario dell'appalto oggetto dell'affidamento. A tal fine, il Responsabile della Centrale di Committenza acquisisce, dai Comuni associati, i curricula professionali.

3.1.1 In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità tra i Comuni associati alla Centrale, è possibile, nominare commissari esterni purchè esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto; l'esperienza è in tal caso comprovata da iscrizione ad albi professionali, titolo di studio, titoli universitari o altro. Si applicano i principi del Codice dei Contratti.

3.1.2 Nella determinazione del compenso si tiene conto del principio di economicità e ragionevolezza. E' in ogni caso dovuto il rimborso spese di viaggio come stabilito per i Consiglieri Comunali.

3.2. I componenti della commissione sono nominati dal Responsabile della Centrale di Committenza mediante apposita determina da adottarsi successivamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

3.3. In sede di prima riunione della commissione giudicatrice, il Responsabile della Centrale verifica che non sussistano cause di incompatibilità e conflitto di interesse del Presidente e dei Commissari rispetto agli operatori economici partecipanti alla gara; a tal fine sono tenuti a rendere apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. - su modello messo a disposizione dalla Centrale di Committenza - per attestare di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità / conflitto di interessi di cui al successivo punto 3.4. Il Responsabile della Centrale dà atto della suddetta verifica con apposito verbale.

3.4. Per il Presidente e i Commissari valgono le seguenti condizioni di incompatibilità / conflitto di interessi di cui all'articolo 77 commi 4, 5 e 6 del Codice dei Contratti:

- a) abbiano svolto o debbano svolgere altre funzioni o incarichi tecnici o amministrativi relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;
- b) nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, non devono aver

ricoperto cariche di pubblico amministratore presso la stazione appaltante che ha indetto la procedura di affidamento;

c) non devono essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale, ai sensi dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;

d) non devono trovarsi in una delle situazioni previste dall'articolo 51 del Codice di Procedura Civile;

e) non devono trovarsi in una delle situazioni di conflitto di interesse previste all'articolo 42 del Codice dei Contratti. Ai sensi dell'art. 42, comma 2, del Codice medesimo «si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62»;

f) in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, non devono aver concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

3.5. La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti sono pubblicati tempestivamente nel sito internet del Comune capofila della Centrale di Committenza alla sezione «Amministrazione Trasparente» ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del Codice dei Contratti, nonché sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione come previsto al comma 2, del medesimo articolo 29 del Codice.

3.6. Ai componenti interni non spetta alcuna indennità/gettone di presenza.

3.7 Rimane salva la facoltà di nominare membri supplenti in luogo dei titolari impediti o assenti purchè determinata da necessità oggettive e cause sopravvenute ed a condizione che il subentro garantisca la continuità del giudizio sotto il profilo tecnico; a tali fini il commissario supplente fa espressamente proprie le precedenti valutazioni assunte. La nomina di eventuali membri supplenti avviene nel provvedimento costitutivo della Commissione; la **sostituzione di membri assenti** può sempre avvenire con apposito provvedimento.

4 – Luogo di riunione

La commissione, qualora si riunisca in presenza, sceglie preferibilmente la sede del Comune capofila della Centrale di Committenza.

La commissione di regola lavora a distanza - salvo che risulti più snello e agevole la riunione in presenza contemporanea di tutti i Commissari - con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed assicurino la contemporanea presenza dei membri.

5 – Comunicazioni

Il presente provvedimento viene inoltrato via posta elettronica certificata ai Comuni associati alla Convenzione per la costituzione della Centrale di Committenza e al Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune Capofila.

6 – Trasparenza

Il presente provvedimento viene pubblicato sul profilo del Committente, sezione «Amministrazione Trasparente», del Comune Capofila della Centrale di Committenza.

**Il Responsabile della Centrale di Committenza
dott.ssa Lucia Tomasi**

Visti i pareri tecnici dei seguenti responsabili:

Responsabile	Visto	Ufficio

Porcia, 25 agosto 2022

Il Responsabile del Servizio
titolare di P.O.
dott. Lucia Tomasi

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LUCIA TOMASI

CODICE FISCALE: TMSLCU71M55G888Y

DATA FIRMA: 25/08/2022 12:37:42

IMPRONTA: 57F696D94D8ABD678FABCC2498D6E0B5C01465A0DCF3F2973222A41B42CF3685
C01465A0DCF3F2973222A41B42CF3685AFBEE0BBC661A80847EF2C6E853AF581
AFBEE0BBC661A80847EF2C6E853AF581A71E009FFA4E205BD471660970AF927D
A71E009FFA4E205BD471660970AF927D5F4F02C1DBF5E11800A83F15B8C7BFBD